



n. R.G.T.F. n. 1/24

IL TRIBUNALE FEDERALE

nella seduta dell'8 febbraio 2024, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Dott. Stefano Fantini Componente, rel. ed est.

Prof. Antonio Bartolini Componente

ha assunto la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 33, comma 7, del regolamento di giustizia U.I.T.S., dal Sig. MAURO ANGELO, quale legale rappresentante del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Agrigento;

FATTO

1.-Con ricorso depositato presso la Segreteria Generale UITA in Roma a mezzo posta elettronica certificata in data 14 gennaio 2024 (assunta al protocollo il successivo 15 gennaio) il Presidente della Sezione TSN di Agrigento, sig. Mauro Angelo, ha impugnato la deliberazione dell'Assemblea regionale UITA "Sicilia" in sessione ordinaria del 7 gennaio 2024, relativamente alla parte in cui, al punto 5 ("varie ed eventuali") dell'ordine del giorno, su iniziativa del Presidente dell'Assemblea (quale Presidente della Sezione di Palermo) ha deciso, come si evince dal verbale :

- a. all'unanimità: "essendo emerse durante lo svolgimento dell'assemblea le responsabilità delle sezioni, statuite ai sensi degli artt. 3 – comma 6, 4 -



comma 3 e art. 27 – comma 2 – lettera b dello Statuto delle Sezioni TSN (in riferimento ai gravi fatti delittuosi recentemente accaduti c/o la Sezione TSN di Roma), [...] di richiedere alla UITTS – per tramite il Comitato Regionale – di interloquire a livello centrale con il Ministero dell’Interno per sensibilizzare le Prefetture e le Questure a fornire le informazioni richieste dai Presidenti di Sezione, autorizzandoli anche ad avviare a livello locale i dovuti accertamenti previsti dallo Statuto al fine di dare attuazione alla possibilità di conoscere eventuali elementi ostativi all’ammissione alla sezione per i soggetti che potrebbero non detenere i requisiti previsti dalla legge e che avrebbero omesso di dichiarare nel preposto modello relativo all’iscrizione/rinnovo”.

- b. all’unanimità: “in relazione all’esigenza di potere svolgere periodicamente a livello regionale delle riunioni tecniche degli istruttori istituzionali in attività presso le rispettive sezioni di appartenenza, per esaminare tutte le problematiche relative all’addestramento dei Soci obbligati, [...] la proposta da avanzare alla UITTS – per tramite il Comitato Regionale – di istituire un calendario di riunioni con cadenza semestrale all’esito del quale il Comitato Regionale dovrà trasmetterne i prodotti verbali all’interno dei quali verrebbero indicati gli argomenti trattati e le eventuali soluzioni condivise”.*
- c. all’unanimità: “essendo emersa l’esigenza di un aggiornamento di alcune parti dello Statuto, del Manifesto e del Modulo di iscrizione/rinnovo alle sezioni TSN, propone all’assemblea di dare mandato al Comitato Regionale di trasmettere alla UITTS, con richiesta di approvazione, le proposte di modifica inviate direttamente dalla sezione TSN di Palermo a seguito delle problematiche inerenti alcuni casi sottoposti anche alle valutazioni degli organi di giustizia e per i quali gli stessi hanno dato una interpretazione alle norme statutarie e regolamentari non corrispondente a quanto stabilito dall’art. 58 – comma 4 – dello statuto delle sezioni, non richiedendo e disattendendo il parere fornito dal Segretario Generale UITTS.”.*
- d. per alzata di mano, a maggioranza con 17 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti: “in relazione all’aggravio economico conseguente all’invio di Formatori per lo svolgimento dei corsi per istruttori istituzionali provenienti d’oltre stretto, non avendo in Sicilia tali figure in attività in quanto non disponibili, [...] di dare mandato al Comitato Regionale di reiterare le proposte di assegnazione della qualifica di Formatore Istituzionale al Presidente della Sezione di Palermo (tra l’altro già avanzate dal Presidente del C.R.), qualificato Master Istituzionale UITTS ed in possesso della qualifica di Istruttore di Tiro Operativo dell’Arma dei Carabinieri (con programma*



addestrativo di circa 2 mesi) nonché di diversificata esperienza al Comando di unità addestrative ed Operative dell'Arma dei Carabinieri in Italia ed all'estero e che è stato in passato già autorizzato dalla UITA a tenere ben tre corsi per Istruttori Istituzionali".

Premesso, con riguardo a tale ultima deliberazione, di avere espresso un voto contrario e manifestato il proprio dissenso all'assemblea, deduce l'illegittimità dell'intero provvedimento, nella considerazione che sono precluse determinazioni assunte in relazione ad argomenti posti tra le "varie ed eventuali", in relazione ai quali sono consentite solamente le comunicazioni, le prese d'atto e attività similari.

2.- In data 22 gennaio 2024 è intervenuto il provvedimento monocratico del Presidente del Tribunale Federale, che, previa acquisizione del parere del Presidente Federale dell'UITA, ha accolto la istanza cautelare, sospendendo per l'effetto l'esecuzione della delibera dell'Assemblea regionale UITA "Sicilia" limitatamente al solo quarto punto di quanto deliberato (*supra* esposto al punto *sub d*) dall'assemblea tra le "varie ed eventuali".

3.- Si è costituita in resistenza la Sezione T.S.N. di Palermo eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nella considerazione, da un canto, che si tratta di deliberato con natura di dichiarazione programmatica e di principio e, dall'altro canto, della contraddittorietà del comportamento del ricorrente sig. Mauro che non si è opposto alla trattazione delle "varie ed eventuali" (votando favorevolmente per tre delibere e dissentendo poi sulla quarta, concernente il riconoscimento della qualifica di formatore del Presidente della Sezione TSN di Palermo), l'inammissibilità per carenza di *potestas iudicandi* del Tribunale Federale e comunque la sua infondatezza nel merito.

4. - All'udienza dell'8 febbraio 2024, con la presenza anche del Procuratore federale che ha chiesto la conferma del provvedimento presidenziale adottato in sede cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

5. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità/inutilizzabilità delle "note di udienza" depositate alle ore 16:49 dell'8 febbraio 2024, data dell'udienza, dal difensore nominato dalla Sezione TSN di Palermo. L'intempestività della produzione dello scritto difensivo, peraltro riprodotto nell'esposizione orale del difensore, viola



infatti il principio del contraddittorio, non consentendo una difesa consapevole delle controparti.

5.1. - Va poi disattesa l'eccezione, svolta nella discussione orale dal difensore della parte resistente, di inammissibilità del ricorso per assenza della difesa tecnica, non sussistendo una prescrizione che precluda la difesa in proprio; l'art. 40 del (nuovo) regolamento di giustizia consente, ma non impone la difesa tecnica.

5.2. - Infondata è anche la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria, non sussistendone i presupposti, ribaditi anche dall'art. 27 del regolamento di giustizia, come meglio risulterà dalla seguente motivazione.

6. - Va ora esaminata, per ragioni di ordine processuale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale Federale, svolta dalla parte resistente nell'assunto che si tratti di controversia, concernente l'impugnazione di delibere assembleari, che rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario.

L'eccezione è infondata.

Ad avviso del Collegio, occorre considerare il contenuto della deliberazione impugnata, cioè la materia trattata, che riguarda l'individuazione dei formatori per lo svolgimento dei corsi per istruttori istituzionali, e in particolare la proposta di attribuire tale qualifica (di formatore istituzionale) in Sicilia al Presidente della Sezione di Palermo. Evidentemente si tratta di decisione rilevante sul piano economico, ma complessivamente rientrante nelle competenze dell'assemblea regionale in sessione ordinaria a mente dell'art. 23, comma 6, lett. b), dello Statuto.

Ora, seppure la riserva di giurisdizione del giudice sportivo riguarda le controversie sportive secondo quanto inferibile dall'art. 1 della legge n. 280 del 2003, dallo Statuto UITS e dal (nuovo) Regolamento di giustizia dello UITS, non può comunque omettersi di considerare che proprio l'art. 33, comma 7, del Regolamento prevede il ricorso (ad iniziativa di organi della Federazione, del Procuratore federale e dei tesserati o affiliati



titolari di una situazione giuridicamente protetta) dinanzi al Tribunale Federale avverso le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI e ai regolamenti della UITA.

Ne consegue che qui non può essere declinata la giurisdizione sportiva; ed è inconferente il precedente di questo Tribunale Federale 12 ottobre 2021, invocato dal Presidente della Sezione TSN di Palermo, in quanto concernente la diversa tematica del diniego di rinnovo dell'iscrizione e dunque il vincolo associativo.

7. - Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, essendo comunque stato deliberato di dare mandato al Comitato Regionale di reiterare le proposte di assegnazione della qualifica di formatore istituzionale ad un soggetto bene individuato (il Presidente della Sezione di Palermo). Si tratta di un atto che, seppure con efficacia propulsiva, può ritenersi avere contenuto oggettivamente lesivo; né può attribuirsi valore al fatto che l'interesse non sia stato tratteggiato dal ricorrente, in quanto il vizio dedotto potrebbe postulare anche solo un interesse strumentale al ricorso, finalizzato a rimuovere un vizio procedurale del procedimento di deliberazione dell'organo assembleare, con i suoi riflessi sulla formazione collegiale del giudizio e della volontà di deliberare.

7.1. - Non appare poi condivisibile l'eccezione di inammissibilità argomentata riguardo ad una pretesa contraddittorietà del contegno del ricorrente, che avrebbe votato favorevolmente le prime tre delibere, salvo poi rilevare il vizio, afferente anche alle stesse, riguardo al quarto deliberato.

Ritiene il Collegio che l'aver diverse opinioni sui diversi temi e orientarsi diversamente rispetto ad essi, rientra nella libera valutazione e dunque nel potere dispositivo dell'interessato: egli ben può scegliere quale debba essere perimetro della propria contestazione, con il solo limite dell'abuso del processo.



E' vero che parte della giurisprudenza civile afferma che la contestazione di assumere deliberazioni sulle "varie ed eventuali" dev'essere preventiva e non può tradursi nella mera espressione di un voto contrario: ma qui si è al cospetto di un collegio amministrativo, il cui funzionamento è procedimentalizzato, con la conseguenza che non si può escludere la rilevanza di una rinuncia elettiva al rispetto delle prerogative di membro del collegio.

8. - L'assunto difensivo per cui «*non è possibile includere tra le "varie ed eventuali" argomenti sui quali deliberare, essendo detta voce esclusivamente utilizzabile per comunicazioni o prese d'atto od altre attività similari [...]*» è in sé corretto.

Come già rilevato nel decreto presidenziale cautelare, «*circa la trattazione del punto quinto all'o.d.g. ("varie ed eventuali"), in quell'assemblea del 7 gennaio 2024, la convocazione avvenuta con la mera indicazione di "varie ed eventuali" non era di suo sufficiente ad abilitare -per comune giurisprudenza in rispetto al principio della debita previa informazione dei convocati sull'oggetto essenziale della trattazione e deliberazione- alla trattazione di quanto invece è stato poi effettivamente trattato a questo riguardo*».

La giurisprudenza, sia amministrativa sui collegi amministrativi, sia civile anche in tema di delibere condominiali, concorda – come qui testé accennato - nel ritenere illegittima la deliberazione assunta su un oggetto non previamente indicato nell'ordine del giorno della seduta: non ne è infatti, se poi non vi è generale consenso, consentita la trattazione tra le voci "varie ed eventuali" se l'argomento ha un'oggettiva rilevanza; salvo appunto che tutti i membri del collegio siano presenti e concordino nel comunque trattare l'argomento medesimo.

L'ordine del giorno, invero, dev'essere di suo chiaro ed espresso, in modo che tutti i membri del collegio possano avere la possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto dei problemi da così trattare. Se l'argomento non è inserito nell'ordine



del giorno, la delibera che, ciò malgrado, provveda sullo stesso è per solo tale circostanza illegittima (tra le tante, Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2005, n. 5868).

Quanto al dedotto *principio di buona fede* che, a detta del resistente, avrebbe richiesto che il MAURO comunque eccepisse formalmente, al più *in limine* della votazione, il difetto di iscrizione all'o.d.g. e senza attenderne l'esito per poi limitarsi a impugnarla, si tratta di eccezione che non può essere condivisa, in ragione del ricordato carattere pubblico dell'ente UITS.

Invero, proprio per la natura pubblica dell'ente, il MAURO non aveva un tale onere essendo proprio di un ente pubblico – a differenza di un'organizzazione privata - che siano sempre e comunque rispettate le norme riguardo alla convocazione informata: si tratta in tal caso di regola di ordine pubblico che opera di suo anche quanto a inderogabilità e non abbisogna, per valere, del sostegno di alcuna eccezione di un qualsivoglia interessato.

Nel caso di specie non è allora seriamente dubitabile che il ricorrente sig. MAURO Angelo abbia tuttora un valido interesse a contestare in giudizio il quarto punto delle "varie ed eventuali", che risulta approvato (non all'unanimità, come i punti precedenti, ma) a maggioranza con un voto contrario, sicché non era e non è dato poter assumere il consenso alla delibera del medesimo MAURO e così il suo difetto di legittimazione e impugnare.

L'interessato bene ha dunque fatto valere una violazione procedurale lesiva del proprio *munus* di componente dell'organo.

La legittimazione, cioè, non va esclusa se – in difetto di manifestato consenso - il vizio della delibera consiste nella sua esorbitanza rispetto alle previsioni dell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione: e ciò vale anche se non vi era stata quell'eccezione preliminare.



Invece per i deliberati relativi ai primi tre punti delle “varie ed eventuali” non sussiste la legittimazione al ricorso del sig. Mauro, avendo egli comunque votato a favore, con conseguente inconfigurabilità della qualifica di componente dissenziente dell’organo collegiale.

9. - Alla stregua di quanto esposto, va accolto il ricorso proposto *ex art. 33*, comma 7, del Regolamento di giustizia UITS, con conseguente annullamento, limitatamente al punto 4 di quanto deliberato dall’Assemblea regionale UITS Sicilia tra le “varie ed eventuali”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale accoglie in parte il ricorso proposto dal sig. Mauro Angelo, quale Presidente del Tiro a segno nazionale, Sezione di Agrigento, e, per l’effetto, annulla il punto 4 di quanto deliberato dall’Assemblea regionale UITS Sicilia tra le “varie ed eventuali”.

Così deciso in Roma in modalità telematica, 8 febbraio 2024.

Dott. Giuseppe Severini Presidente

Dott. Stefano Fantini Componente Est.

Prof. Antonio Bartolini Componente



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

